



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE e AMBIENTALE Associazione Giacche Verdi Lombardia ODV (A.G.V.L.)

Statuto sociale aggiornato secondo art. 101 comma 2 CODICE DEL TERZO SETTORE Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 per delibera di assemblea generale degli iscritti all'associazione, in data 29 giugno 2020

ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Giacche Verdi Lombardia (A.G.V.L.) è un Organizzazione composta principalmente da Volontari a Cavallo, che ha seguito i dettami della Legge Quadro in materia di VOLONTARIATO (L.266/91) e della Legge sull' AMBIENTE (Art. 13 L. 349/86), per operare prevalentemente con l'impiego del cavallo nella protezione Civile e Ambientale, collaborando in modo propositivo con Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Forze dell'Ordine e Autorità competenti nelle specifiche materie di riferimento, anche per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale, impegnandosi ad osservare quanto disposto e previsto dall'Art. 10 D.Lgs. 460/97.

E' costituita in Milano – Segrate – Parco dell'Idroscalo, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominato: "ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA ODV - Organizzazione di Volontariato" e di seguito indicata con il termine " A.G.V.L. Lombardia ODV" che assume forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, di durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale presso il Parco dell'Idroscalo, in via Circonvallazione Idroscalo – ingresso Riviera Est, nel comune di Segrate (MI) e sede operativa presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera in Milano, Via Camporgnago 40 - 20141 Milano (MI); potranno essere attivate altre sedi di carattere regionale e locale, oltre a quelle già esistenti, il coordinamento tra le quali è disciplinato dal regolamento di esecuzione deliberato dall'assemblea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

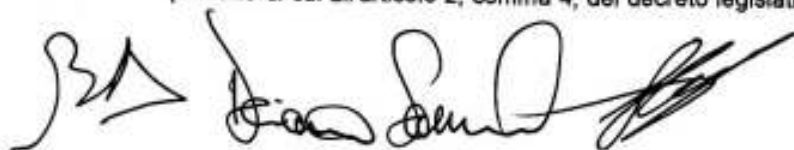
ART. 5
(Scopo, Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, qui di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le unità equestri, sono riconosciute, inoltre, quale specialità di Protezione Civile, come enunciato nell'art. 4 lettera i del Regolamento Regione Lombardia del 18 ottobre 2010 n. 9 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 42 del 21/10/2010.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi della lettera y) art.5 Codice del Terzo settore.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi della lettera e) art.5 Codice del Terzo settore.
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi della lettera t) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgvo. 117/2017, ai sensi della lettera i) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lettera k) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

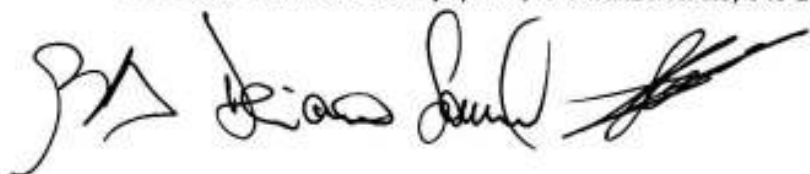


materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi della lettera p) art.5 Codice del Terzo Settore.

- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della lettera z) art.5 Codice del Terzo Settore.
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi della lettera u) art.5 Codice del Terzo Settore.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- prevenire calamità e portare soccorso alle popolazioni in caso di disastri, ricercare e soccorrere persone disperse mediante l'impiego del cavallo come supporto nella protezione civile e ambientale;
- controllo sulla legittima chiusura di sentieri, strade rurali di proprietà Pubblica;
- collaborare in modo propositivo con Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Autorità competenti in materia di protezione Civile;
- mettersi a disposizione quale componente di colonna mobile provinciale e regionale;
- svolgere attività promozionali per la diffusione della cultura della protezione civile verso cittadini e scuole
- attivare progetti che coinvolgono i volontari della Leva civica regionale di cui alla Legge Regione Lombardia 33/2014 e s.m.e.i.
- organizzare lezioni, visite, escursioni per studenti della scuola dell'obbligo, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura e degli animali con particolare riferimento al cavallo;
- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, a titolo meramente esemplificativo, nelle discipline sportive riconosciute di:
DF001 Sport Equestri Attacchi,
DF002 Sport Equestri Attività equestre di tradizione e rassegne,
DF004 Sport Equestri Concorso Completo,
DF005 Sport Equestri Dressage,
DF006 Sport Equestri Endurance,
DF007 Sport Equestri Equitazione di campagna,
DF013 Sport Equestri Riabilitazione equestre,
DF014 Sport Equestri Salto Ostacoli
ivi ricomprendendo l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI;
- diffondere la pratica dello sport equestre mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni dell'arte equestre, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare raduni, attività non competitive, corsi teorico-pratici di equitazione al fine di preparare chiunque ne abbia fattivo interesse all'impiego del cavallo in scopi volontaristici e socio-umanitari; organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico;
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva equestre ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo equestre;
- esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, equiturismo, le attività del tempo libero all'aperto e non;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;



e comunque svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 6 (Segno distintivo)

L'Associazione è dotata e si avvale negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico, in forma cartacea o digitale, di un segno distintivo, o altrimenti denominato stemma, dell'associazione conforme allo stemma qui di seguito raffigurato, con la precisazione che l'acronimo O.L.U.S. ivi presente sarà da intendersi sostituita dall'acronimo O.D.V.:



ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche, di qualsiasi provenienza etnica e fede religiosa, o altre Organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Socio accettato e neofita assume il ruolo di " aspirante volontario " fino ad ultimazione del corso base come da regolamento di Regione Lombardia, quindi assume il ruolo di Volontario ed inizia ad intraprendere un percorso formativo e di professionalizzazione aspirando alle cariche / ruoli organizzativi previsti dal regolamento operativo interno.

Il Socio Volontario che migra (proviene) da altra Organizzazione di Volontariato con provata esperienza conserva il ruolo di Volontario operativo. L'associazione può avere Soci operativi e Soci non operativi in situazioni di emergenza.

I Soci si distinguono in due categorie: Soci Volontari operativi in protezione civile e Soci Sostenitori non operativi in attività strettamente pertinenti alla protezione civile ma operativi per tutte le altre finalità istituzionali.

ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed i libri sociali, secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Essere informati e partecipare a corsi di formazione base e specifici;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- garantire la rintracciabilità telefonica h.24 per 365 gg anno;
- garantire la disponibilità di servizio svolgendo almeno 5 servizi all'anno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa entro la fine di febbraio di ogni anno secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite dall'organo competente;
- NON svolgere qualsiasi tipo di attività NON attinente la protezione civile indossando divisa ed esibendo loghi e scritte riconducibili alla protezione civile se non specificatamente autorizzati.

La quota sociale è individuale annuale e determinata dall'assemblea dei Soci.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, alle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di particolare gravità può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, è deliberata dal Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art., previa ratifica da parte dell'Assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (Collegio dei Probiviri)

Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri (Commissione Disciplina) composto da tre Membri effettivi e da un Membro supplente, che durano in carica 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Commissione Disciplina il quale assumerà l'incarico di Giudice Ispettore, mentre gli altri Membri assumeranno l'incarico di Ispettori. La Commissione è competente a giudicare tutte le violazioni commesse dagli associati ed a comminare tutte le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina dell'Organizzazione. Il dispositivo disciplinare, secondo le norme previste dal Regolamento, sarà prima sottoposto all'Assemblea per la ratifica e poi inoltrato dal Collegio all'incolpato.

Le sanzioni comminate sono eseguite direttamente dal Collegio dei Probiviri appena divenuto definitivo il provvedimento disciplinare, dandone notizia al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti del Collegio dei Probiviri, previo provvedimento scritto e motivato.

ART. 12 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale secondo l'art. 30 D.Lgs 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 13 (L'assemblea)



L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale, ed è l'organo deliberante sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea approva la quota associativa su proposta del Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone fisiche.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente; con la revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approvare il rendiconto finanziario consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno ed eventuali aggiornamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ratifica le decisioni disciplinari del Collegio dei Probiviri;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

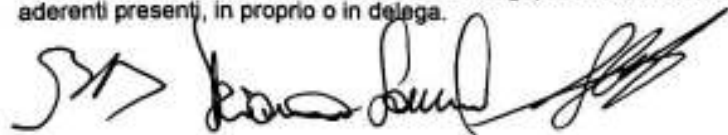
ART. 15 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario e il luogo, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. La convocazione avviene "in doppia convocazione" con intervallo tra la prima e la seconda di almeno 12 ore.

ART. 16 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.



L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (Presidente e Segretario) non hanno diritto di voto.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 18 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 4 (in corrispondenza dell'anno olimpico) e sono rieleggibili per più mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'organizzazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

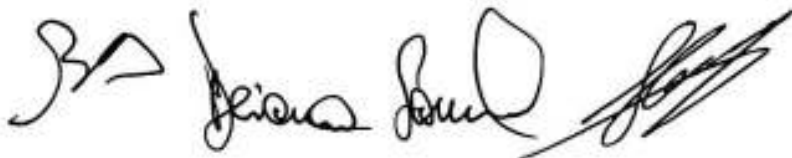
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il rendiconto finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, può essere rieletto più volte e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solo per provvedere alla convocazione dell'assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è eventualmente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, e svolge le attività disciplinate dal medesimo art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo (ove costituito), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali annuali degli aderenti;
- contributi da privati a sostegno dell'attività di volontariato
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni, da interventi come previsto dal ex DPR 194/2001, artt. 39 e 40 nuovo Codice della Protezione Civile - DL 1/2018;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di rendicontazione;
- da proventi derivanti da attività promozionali dichiaratamente finalizzate al beneficio economico dell'associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La rendicontazione economica dell'associazione deve essere approvata dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 24 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Bilancio)

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgvo 117/2017 il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è redatto nella forma del rendiconto per cassa, secondo la normativa vigente, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria nei termini di cui al successivo articolo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

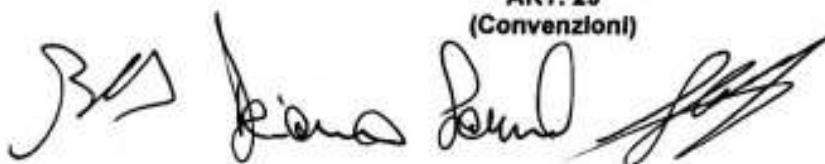
ART. 28 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 29 (Convenzioni)



Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e/o soggetti pubblici e/o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 30
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può eventualmente assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 33
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 34
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

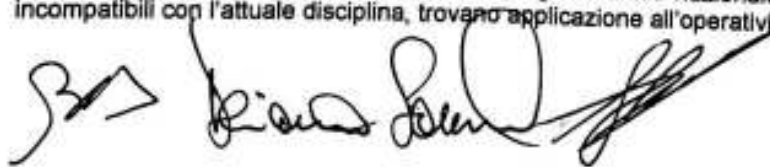
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione/saldo di debiti, saranno devoluti, su indicazione dell'assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.



A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Milano/Segrate, Parco dell'Idroscalo 29 giugno 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.